

## **PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

### Definizione, funzione ed obiettivi.

#### 1) Definizione

Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento operativo che si fonda sull'individuazione di un insieme di regole condivise per la gestione dell'organizzazione delle udienze penali. Si tratta di regole condivise, secondo un metodo di lavoro che vuole valorizzare il contributo paritario di tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione delle udienze penali; e ciò a partire dal momento dell'elaborazione di una proposta di protocollo compiuta attraverso il comune e partecipato contributo dei rappresentanti del personale amministrativo, della magistratura e dell'avvocatura, fino a quello della sottoscrizione dell'atto da parte degli organismi rappresentativi delle tre categorie coinvolte.

#### 2) Contenuto

La complessità dei profili concernenti l'organizzazione delle udienze penali, principalmente in dipendenza della diversità dei riti, fa sì che non sia possibile ipotizzare un unico protocollo, ma che sia invece opportuno definire una pluralità di protocolli finalizzati alla gestione di determinati momenti o aspetti dell'organizzazione delle udienze penali.

Il protocollo dell'udienza penale contiene unicamente regole attinenti a momenti o a profili dell'organizzazione e della gestione delle udienze penali, quali, a titolo di esempio :

- L'introduzione della prima udienza di smistamento nei procedimenti di primo grado a citazione diretta, la formazione del calendario e la definizione di alcuni aspetti concernenti la gestione del ruolo dell'udienza;
- La fissazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti di primo grado a citazione diretta;
- L'individuazione di regole e prassi per lo snellimento delle procedure per le notificazioni penali;
- L'individuazione di regole e prassi per le comunicazioni di impedimenti del difensore e delle parti, di impedimenti dell'ufficio e di avvisi di differimento alle parti, ai periti consulenti e testimoni.

E così via in relazione a tutti quei momenti o profili organizzativi suscettibili di essere regolati attraverso una gestione condivisa.

Il protocollo può comprendere anche la codificazione di prassi virtuose già positivamente sperimentate in sede locale, con la doverosa precisazione, però, che esso deve essere definito entro il quadro normativo fissato dal codice di rito, sicché non contiene e non può contenere regole che attengono al contenuto di provvedimenti giurisdizionali e /o che possono anche solo potenzialmente ledere così il contraddittorio, le strategie difensive ed il diritto di difesa delle parti, come l'autonomia del giudice.

### 3) Finalità ed obiettivi

La finalità che si persegue attraverso la predisposizione dei protocolli è quella di ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto del personale, mezzi, logistica e dotazioni disponibili.

Il che vale a dire che attraverso la predisposizione di alcune regole condivise e accettate dai soggetti che nel processo penale esplicano il loro lavoro, si mira a realizzare un recupero di efficienza, che si attua trovando il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, richiedendo a ciascun soggetto presente nel processo quell'impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla funzione assolta in esso, evitando, quindi, inutili e dispendiose presentazioni in udienza di parti private la cui presenza non è necessaria, nonché, laddove evitabili, inutili e dispendiose attese in udienza delle parti private e degli stessi avvocati. Da ultimo, appare opportuno sottolineare che, pur nella consapevolezza che, in linea di principio, il buon senso e l'educazione, come il rispetto per l'istituzione giudiziaria non dipendono da modelli di comportamento la cui adozione possa coattivamente imporsi, tuttavia la definizione di regole di comuni organizzazione e di gestione orientate - di fatto - i comportamenti individuali verso prassi virtuose uniformi che, al di là delle variabili caratteriali, realizzano in concreto un modulo organizzativo condiviso che tiene conto, ed è perciò rispettoso, delle esigenze di tutti i soggetti che nell'udienza penale esplicano il loro lavoro o di coloro che a qualunque altro titolo vi sono coinvolti.

Il protocollo per l'introduzione, l'organizzazione e la gestione della prima udienza dibattimentale del rito monocratico cosiddetta "di smistamento" nei procedimenti penali a citazione diretta e per la formazione e la gestione del calendario delle udienze successive all'udienza di "smistamento".

1) Nel rito monocratico, nei procedimenti a citazione diretta l'udienza di prima comparizione è destinata esclusivamente :

a) al controllo della regolarità della costituzione delle parti e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

b) alla proposizione delle questioni preliminari salvo che, in caso di particolare complessità, la parte che vi ha interesse ne chieda la trattazione in altra udienza in cui sia prevista la verbalizzazione mediante stenotipia;

c) alla indicazione del rito che si intende seguire con i provvedimenti conseguenti e, in particolare :

- in caso di rito ordinario, dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di prove e provvedimenti relativi all'ammissione delle prove;

- formalizzazione della richiesta di rito alternativo

- in caso di richiesta di applicazione di pena o di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove diverse dall'acquisizione di documenti, la immediata definizione del procedimento, salvo rinvio disposto dal giudice d'ufficio o su richiesta di parte per l'eventuale completamento di formalità, per la migliore definizione dell'accordo in casi dubbi, o per altre ragioni da valutarsi in udienza, ferma tuttavia la formalizzazione della richiesta del rito alternativo prescelto;

- pronuncia di sentenze che definiscano il procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

In questa prima udienza di comparizione, di regola, non vengono assunte prove dichiarative, quali l'esame di testimoni, l'esame dell'imputato, il conferimento di incarichi peritali, esame di periti e consulenti tecnici. Resta ferma la possibilità da valutare caso per caso di procedere comunque all'esame dei testi ove, ad esempio, erroneamente citati o comunque per errore comparsi ove versino in particolari situazioni che ne rendano difficoltosa una loro nuova comparizione; parimenti, l'imputato comparso ove ne faccia richiesta deve essere sentito ove l'esame non sia agevolmente rinviabile e salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 seguenti. La persona offesa, ove comunque comparsa, nonostante gli accorgimenti di cui al punto 4) che segue, ove il processo non debba definirsi con rito alternativo, viene sentita sull'accordo delle parti, salvo che non vi sia l'accordo con la stessa per il rinvio dell'esame ovvero esso risulti di impegno tale da non essere compatibile con il carico dell'udienza.

2) Alla prima udienza di comparizione il giudice non autorizza la citazione di testi, periti e consulenti; le parti non dovranno citare i propri testi, periti e consulenti.

3) Al fine di garantire la salvaguardia dei diritti della persona offesa e, nel contempo evitare inutili comparizioni, il pubblico

ministero inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce ed in neretto sottolineato il seguente avviso: “la persona offesa è citata a comparire per porla in condizione solo ove vi abbia interesse di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa nomina di un difensore; ha il diritto, ma non l’obbligo di intervenire alla sopraindicata udienza; potrà essere citata come testimone per una udienza successiva a quella indicata con apposita separata citazione e, in tal caso, avrà l’obbligo di comparire, sanzionato con ammenda e passibile, se violato, di accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria”.

4) Per le persone offese residenti all’estero che debbono essere sentiti come testimoni, al fine di evitare non necessarie comparizioni o, viceversa, l’omessa comparizione quando sia davvero necessaria, il P.M. inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce e solo all’occorrenza, l’ulteriore seguente avviso: “Si informa che la comparizione del teste residente all’estero è particolarmente necessaria; al tal fine allo stesso verranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno dietro regolare presentazione di fattura di albergo e pasti come da circolare M.G.567/96).

6) In caso di imputato detenuto per il processo : la celebrazione del processo avviene alla udienza fissata, anche se di “smistamento”; ove non sia possibile la stessa viene rinviata alla prima udienza utile e, comunque, a breve .

7) In caso di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato valgono le regole generali specificate nel Protocollo II.

8) L’udienza di prima comparizione viene tenuta una volta al mese da ciascun giudice monocratico ed in essa viene concentrata la trattazione di tutti i procedimenti a citazione diretta di nuova assegnazione previsti per quel mese (all’incirca 26: venti ordinari a citazione diretta e sei opposizioni a decreto penale di condanna).

Anche al fine di assicurare una migliore razionalizzazione dei costi, nella udienza di prima comparizione non è previsto il servizio di stenotipia, ma potrà, eventualmente, essere richiesta la registrazione.

9) Al fine di consentire agli utenti di poter individuare facilmente l’ubicazione dell’aula ove sarà trattato il processo che interessa, è necessario procedere all’affissione prima delle ore 8:30 di ciascuna giornata d’udienza in un’apposita bacheca posta nel corridoio in corrispondenza del servizio ove si svolge l’attività di sportello l’elenco delle udienze trattate nella giornata e la corrispondente aula ove le stesse si celebrano .

I ruoli di udienza verranno affissi a cura della cancelleria anche all’ingresso dell’aula d’udienza così come disposto dal D.M. 334/89.

10) Stante la nota esiguità dell'organico del servizio degli Ufficiali giudiziari, la presenza dell'ufficiale giudiziario dovrà essere richiesta ed assicurata solo per le udienze tenute dal Tribunale in composizione collegiale, ovvero su specifica e preventiva richiesta per le udienze del Tribunale in composizione monocratica in cui la presenza dell'ufficiale giudiziario sia resa necessaria per il numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni da esaminare. Nelle altre udienze celebrate dal Tribunale in composizione monocratica le chiamate delle parti e dei testimoni verranno assicurate direttamente dal cancelliere in udienza utilizzando l'apposito impianto tecnico di cui sono dotate le aule d'udienza.

#### Protocollo per la formazione del ruolo di udienza dopo l'udienza di prima comparizione

1) All'udienza di prima comparizione, esaurite le formalità per il controllo della costituzione delle parti e stabilito il rito che dovrà celebrarsi per ciascuna causa, il giudice:

a) definisce immediatamente il procedimento che sia di pronta definizione (richiesta di applicazione di pena o abbreviato "secco", oblazione, prescrizione, remissione di querela etc.), salvo differimento ad altra successiva udienza, quando ciò sia motivatamente richiesto dalle parti ovvero sia motivatamente ritenuto dal giudice anche in funzione della migliore organizzazione del ruolo.

b) Per i processi per i quali deve procedersi con rito ordinario, o con abbreviato condizionato, ovvero per quei processi di cui al punto a) che precede per i quali sia stato disposto il differimento ad altra udienza, il giudice differisce la trattazione ad una udienza successiva, provvedendo così a formare il calendario dell'udienza.

2) Nel disporre il rinvio a successiva udienza, il giudice indica alle parti presenti la data di rinvio con la specificazione della fascia oraria nella quale il processo dovrà essere chiamato. La giornata di udienza dibattimentale è organizzata dal giudice con prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta (dalle ore 9:00 alle ore 13.45).

Considerato che l'articolazione dell'orario di servizio è disposto con provvedimento del capo dell'ufficio, tenute presenti anche le necessità del personale amministrativo, nell'ipotesi di prosecuzione di udienze prefissate, queste possono essere svolte, ove strettamente necessario, anche nell'orario pomeridiano, nei soli giorni di rientro del personale, con inizio alle ore 14:45 e fino alle ore 17:45. In caso di adempimenti urgenti da eseguirsi a fine udienza, queste potranno essere interrotte mezz'ora prima dell'orario stabilito.

3) Nei giudizi di cui al punto b) che precede i processi sono rinviati a due fasce orarie fisse:

· Dalle ore 9:00 alle ore 11:15

· Dalle ore 11:30 alle ore 13:45

In mancanza di altra indicazione il processo si intende rinviato ad ora fissa che deve intendersi alle ore 9:00 e ss.

I processi fissati per la discussione saranno chiamati preferibilmente nella seconda fascia.

4) Organizzazione e definizione del ruolo dell'udienza:

· A) nella formazione del ruolo di udienza il giudice dovrà tenere conto del prevedibile carico effettivo dell'udienza, tenendo conto del numero dei processi, dei testi di cui è autorizzata la citazione, della complessità e difficoltà del processo, in modo da evitare squilibri e disagi all'utenza ed al personale nella gestione dell'udienza e da consentire il rispetto degli orari come più sopra stabiliti.

· B) nella determinazione dell'ordine di distribuzione sulle fasce orarie il giudice, salvo non ostino particolari ragioni, fissa nella prima fascia i processi a carico di imputati detenuti, anche se per altro processo;

· C) all'interno di ogni fascia, posto che l'indicazione del numero progressivo non attribuisce alcun ordine di priorità, il giudice tratta con precedenza - salvo particolari esigenze - i processi di pronta definizione, quelli in cui vi siano soggetti anziani, **minorenni**, portatori di handicap, o comunque, impossibilitati a trattenersi e quelli che coinvolgono parti o testi residenti fuori sede, sempre che ciò gli venga tempestivamente segnalato; chiama poi nell'ordine i processi in cui siano presenti le parti ed i difensori e di seguito quelli nei quali manchino parti o difensori.

D) In caso di persone offese o testimoni minorenni, le parti dovranno farne oggetto di specifica segnalazione al giudice in modo da concordare le più opportune modalità dell'esame ed individuare tempestivamente idonei spazi ove ospitare i predetti soggetti in attesa dell'esame.

5) Il calendario di udienza indica i processi fissati per ciascuna giornata con l'indicazione della fascia oraria di chiamata del processo; esso è affisso sulla porta dell'udienza il giorno stesso dell'udienza prima delle ore 8:30. L'ordine di elencazione non attribuisce alcuna priorità all'interno di ciascuna fascia oraria.

6) Gli avvocati provvederanno, ogni qualvolta sia possibile, a depositare la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato direttamente in udienza ed il giudice provvederà immediatamente sulla stessa, così da evitare il più possibile comunicazioni e notificazioni.

7) Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere

comunicati tempestivamente all'Ufficio, così da consentire al giudice di avvisare testi, periti e consulenti, nonché le altre parti dell'impedimento ed evitare inutili comparizioni di parti private e testimoni e consentire una più razionale organizzazione dell'udienza.